



PROTOCOLLO STUDENTI STRANIERI

Annualità 2017/2018



Referente BES _____

PREMESSA

L'incremento degli alunni di origine straniera, nella fascia delle classi dell'obbligo, porta la comunità scolastica a riflettere sulle procedure e sugli interventi da attivare per facilitare l'inserimento di tali allievi, che potrebbero anche iscriversi ad anno inoltrato.

Il processo migratorio è ormai un elemento strutturale della nostra e, più in generale, delle società europee. Il numero degli alunni stranieri, infatti, è divenuto un dato di forte rilevanza che richiede alle istituzioni scolastiche un considerevole sforzo organizzativo e ai docenti un costante impegno di studio e di adeguamento della didattica, per poter fare della scuola il luogo della concreta accoglienza e integrazione.

Come risulta dalla C.M. n°4 del 15/01/2009, permangono validi i criteri fissati nel D.P.R. n° 394 del 1999 relativi all'obbligo e all'iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi, insieme alle Linee guida del MIUR sull'integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006). In esse si ribadisce che *“i bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. E' dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli nello studio, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni.”*

Per i cittadini non italiani, pertanto, la fase obbligatoria di iscrizione e accoglienza, anche in corso d'anno, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione, si pone come fondamentale atto iniziale, mirante a scongiurare concreti rischi di dispersione scolastica, nonché di avvio precoce al lavoro e allo sfruttamento minorile. Ad essa si affianca l'istituzione di percorsi idonei e finalizzati successo scolastico e al conseguimento del titolo di studio.

L'esigenza di trovare le strategie che consentano una convivenza fruttuosa nel rispetto delle regole comuni, pur nella diversità di popoli e culture, trova risposta concreta nell'accoglienza degli studenti migranti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, in particolar modo, nella fascia di istruzione obbligatoria.

Il Protocollo di Accoglienza, approvato dal Collegio Docenti e periodicamente aggiornato, nasce come documento contenente le necessarie procedure per promuovere l'integrazione degli alunni stranieri e per organizzare e rafforzare le attività di sostegno linguistico.

Di seguito si riportano le sue linee generali, le finalità e le modalità attuative.

FINALITA' GENERALI

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d'Accoglienza, il Collegio dei Docenti si propone di:

- ✓ facilitare l'ingresso a scuola degli alunni stranieri e garantirne il diritto allo studio;
- ✓ entrare in relazione con la famiglia immigrata;
- ✓ favorire un clima d'accoglienza nella scuola e valorizzare le diversità;
- ✓ favorire l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno;
- ✓ facilitare la conoscenza della lingua italiana;
- ✓ facilitare l'inserimento dell'alunno nella classe supportato da eventuali percorsi di recupero di abilità e competenze;
- ✓ occuparsi dell'inserimento dell'alunno in un gruppo classe e di percorso scolastico che favorisca il consolidamento di competenze e abilità necessarie per il futuro orientamento;
- ✓ definire e attivare pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- ✓ promuovere la collaborazione tra le scuole e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, in collaborazione e unità d'intenti con l'attività di educazione interculturale già operante nel nostro Istituto.

IL PROTOCOLLO DEFINISCE:

- le fasi di attuazione della procedura di accoglienza
- le indicazioni riguardanti l'iscrizione;
- la lettura e l'analisi della situazione iniziale;
- la valutazione percorso pregresso nel paese d'origine e la situazione in ingresso
- i criteri di inserimento
- i compiti specifici del team docente / del consiglio di classe
- la valutazione in itinere e finale

1. FASI DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA

Le azioni e gli attori dell'accoglienza in relazione a:

AZIONI	PERSONALE COINVOLTO
1 Informazione ed iscrizione	Segreteria
2 Lettura ed analisi della situazione iniziale	Dirigente Scolastico, referente Bes, GLI
3 Valutazione percorso pregresso nel paese d'origine e della situazione in ingresso	Dirigente Scolastico, referente Bes, GLI
4 Assegnazione alla classe	Dirigente Scolastico, referente Bes, GLI
5 Inserimento nella classe.	Docenti di classe

2. INDICAZIONI RIGUARDANTI L'ISCRIZIONE

L'iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

La Scuola individua nell'Ufficio di Segreteria un incaricato che segua il ricevimento di questo tipo di iscrizioni in modo continuativo, al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che facilitino l'interazione con i nuovi iscritti.

All'atto di iscrizione dell'alunno l'Ufficio di segreteria deve:

- iscrivere, previa compilazione del modulo preposto
- accogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità;
- acquisire l'opzione di avvalersi /non avvalersi della religione cattolica;
- avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico e il docenti con incarico di Funzione strumentale per l'inclusione, al fine di favorire l'organizzazione delle successive fasi di accoglienza;
- valutare se l'alunno e i genitori dello stesso comprendono sufficientemente l'italiano, per predisporre l'eventuale coinvolgimento di un mediatore linguistico culturale.

3. LETTURA ED ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE

Il docente referente Bes incaricato per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri:

- esamina la documentazione dell'alunno, raccolta in segreteria all'atto dell'iscrizione, per una prima analisi della situazione;
- organizza un colloquio iniziale finalizzato alla conoscenza dell'alunno e della famiglia. Esso ha anche lo scopo di rilevare le informazioni sulla scolarizzazione pregressa dell'allievo (nel paese d'origine e/o in Italia), di informare la famiglia sulla normativa vigente in materia di inserimento degli alunni stranieri in Italia e sulle procedure attivate dalla scuola in ingresso.

Nel caso in cui la famiglia presenti difficoltà di comunicazione in lingua italiana, provvederà al coinvolgimento della figura del mediatore culturale.

4. VALUTAZIONE PERCORSO PREGRESSO NEL PAESE D'ORIGINE E DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO.

Il Dirigente Scolastico, il docente referente BES, i membri del GLI, collaborano al fine di formare una Commissione di Valutazione d'ingresso, il più consapevole possibile della situazione delle classi e competente in merito al percorso di inserimento dell'allievo per l'anno in corso.

La suddetta commissione provvederà alla selezione delle prove da somministrare e delle discipline da potenziare sulla base del percorso scolastico svolto dall'allievo nel paese d'origine.

5. CRITERI DI INSERIMENTO.

Per favorire un inserimento realmente inclusivo, verranno presi in considerazione: la storia pregressa dell'alunno, la sua età anagrafica, il corso di studi svolto, il titolo di studio conseguito e anche il periodo dell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione. Si valuteranno altresì i test di ingresso effettuati, le competenze e la conoscenza di una o più lingue straniere.

La proposta di assegnazione alla classe verrà avanzata al Dirigente Scolastico, che prenderà la decisione definitiva, sentito anche il parere favorevole del Referente BES e valutata una pluralità di fattori, primi fra tutti i criteri previsti dall'art.45 del D.P.R. 394 del 31/08/99:

“I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto:

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.”*

Nella proposta relativa alla scelta della classe e della sezione si dovrà, inoltre, considerare:

1. il numero complessivo degli alunni;
2. la presenza di alunni diversamente abili; le situazioni di svantaggio non certificato e di disagio socio-ambientale; il numero di alunni ripetenti ed eventuali altre dinamiche di gruppo;
3. la presenza di altri alunni stranieri e/o la possibilità di un aiuto offerto da altri allievi del medesimo Paese di provenienza;
4. un'equa distribuzione degli alunni stranieri in tutte le classi e in tutti i corsi;
5. la scelta più opportuna di un'ulteriore lingua straniera, oltre all'inglese obbligatorio.

Occorre, infine, ricordare che, se di norma l'alunno viene assegnato alla classe successiva rispetto a quella frequentata nel Paese di origine, poiché *“l'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare penalizzante [.....] se disposto solamente a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana”*, (C.M. n° 301 del 08/09/1989 e C.M. n° 205 del 26/07/1990), in alcune specifiche situazioni l'inserimento in classe precedente, rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, non rappresenta un ingiustificato automatismo, in quanto *“in presenza di particolari difficoltà [.....] i consigli di classe valuteranno responsabilmente la possibilità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente inferiore a quella a cui aspira per numero di anni di studio”* (C.M. n. 205 del 26/07/1990).

6. CRITERI DI INSERIMENTO ALUNNI MNA (Minori Non Accompagnati).

Riferimento normativo

DPR. 394/99 art. 45 comma 2.

Al momento dell'iscrizione dell'alunno MNA, si prenda come riferimento l'anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una certa classe. L'alunno alloctono che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima. In caso contrario e su delibera del Collegi Docenti, verrà retrocesso di un anno.

7. COMPITI SPECIFICI DEL TEAM DOCENTI / DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

Tra i compiti specifici del Team docenti/Consiglio di Classe, in materia di accoglienza ed inclusione di alunni stranieri, rientrano:

- La predisposizione di un contesto favorevole alla comunicazione, alla collaborazione e all'incontro con il/la nuovo/a alunno/a e la rispettiva cultura di appartenenza;
- L'individuazione delle modalità opportune di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- L'adattamento della programmazione curricolare alle esigenze dell'alunno straniero, attraverso la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o per lo meno tramite l'individuazione di obiettivi essenziali per ciascuna disciplina da valutare, per favorire il successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli studi.
- La previsione e la somministrazione, sulla base di un eventuale PDP concordato in sede di Consiglio di classe, di prove di verifica semplificate e specifiche;
- La promozione della frequenza, da parte dell'alunno, ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2, anche in orario curricolare, oltre che in orario extracurricolare, per favorire l'apprendimento della lingua dello studio, fondamentale nell'acquisizione dei contenuti disciplinari;
- La definizione dei criteri di valutazione adatti alla situazione.
- La facilitazione della relazione e della comunicazione con la famiglia immigrata nei momenti di passaggio fra i diversi ordini di scuola, anche per una corretta informazione e valutazione delle scelte da affrontare nell'ambito della prosecuzione del percorso scolastico (orientamento).

8. VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE.

Va premesso che l'alunno non italofono non è un alunno privo di competenze, ma una persona che si trova, **solo per qualche tempo**, sprovvista degli strumenti linguistici per comunicare le proprie competenze scolastiche. Salvo casi limite di ragazzi analfabeti, che non hanno frequentato la scuola nei Paesi di origine o che hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni ha una storia scolastica e possiede, pertanto, competenze, abilità e conoscenze.

Incompetenza linguistica non è, dunque, sinonimo di incompetenza scolastica.

La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli Organi Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoeni.

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n° 394 del 31/08/1999 afferma che *“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua*

italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.”

E ancora, nelle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, la C.M. n° 24 dell’1/03/2006 si legge che “... *la lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese ad un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche ... E’ necessaria pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento...*” Inoltre “[...] *va presentata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline.*” Questa Circolare Ministeriale è orientata verso una valutazione comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, al fine di rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline. Si può ipotizzare che il percorso personalizzato possa avere la durata di almeno **due anni**. Ciò è caldeggiato e condiviso da diversi autori.

Si rammenta in questo contesto (ricerche di J. Cummins, ripreso nei suoi studi da Graziella Favaro), che l’alunno non italofono impiega fino a due anni per superare le difficoltà legate alla lingua per la comunicazione interpersonale (BICS= Basic Interpersonal Communications Skills, abilità comunicative di base) mentre l’apprendimento della lingua accademica dello studio e dei concetti richiederebbe fino a cinque anni (CALP= Cognitive Academic Language Proficiency, abilità linguistica cognitivo-accademica) (Cfr. AA.VV., *“Imparare l’italiano, imparare in italiano”*, cura di G. Favaro, Milano, Guerini Ed, 1999).

Nel **primo anno di frequenza scolastica**, limitatamente al primo trimestre, è possibile omettere la valutazione disciplinare, nella relativa scheda - per quelle materie che presentano maggiori difficoltà e, vista anche la complessità della lingua italiana, costituiscono un ostacolo per l’apprendimento anche degli obiettivi minimi e dei contenuti semplificati - verbalizzando in maniera dettagliata la motivazione. Sarà cura dei Consigli di classe operare affinché tali alunni di recente immigrazione, con conoscenza limitata della lingua italiana, possano avere una valutazione almeno nelle materie pratiche e laboratoriali e meno legate alla competenza linguistica.

Per la scheda di valutazione si possono utilizzare le **formulazioni** di seguito proposte:

FASE	VALUTAZIONE DISCIPLINARE	GIUDIZIO GLOBALE (eventuale)
PRIMO ANNO- I e II TRIMESTRE Piano Didattico Personalizzato Prima alfabetizzazione: lingua per comunicare	Per italiano (giudizio sintetico in base alla programmazione personalizzata) “L’alunno segue una programmazione individualizzata in base al DPR 349/’99”. Per le discipline non valutabili: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana” secondo il DPR 349/’99.	L’alunno proviene da scuola italiana / paese d’origine. Frequenta la scuola da... anni. La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova in fase di alfabetizzazione in lingua italiana e il livello non consente una valutazione delle discipline di studio.” Oppure: “La valutazione espressa fa riferimento al Piano di Studi Personalizzato, programmato per gli apprendimenti, in

Protocollo Studenti STRANIERI – IIS “Mancini – Tommasi” Cosenza

	Per le discipline valutabili: la valutazione viene espressa come per gli altri alunni.	quanto l'alunno si trova in fase di alfabetizzazione in lingua italiana.
--	--	--

FASE	VALUTAZIONE DISCIPLINARE	GIUDIZIO GLOBALE (eventuale)
PRIMO ANNO, III TRIMESTRE Piano Didattico Personalizzato Prima alfabetizzazione: lingua per comunicare (indipendentemente da lacune presenti, il C.d.C. valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno)	Si esprime una valutazione per tutte le discipline precisando che è stato compiuto un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione linguistica e disciplinare. La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata. (*)per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana, si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.	“L'alunno ha seguito un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione linguistica / di rinforzo / approfondimento linguistico ed il livello di acquisizione rispetto ai progressi compiuti è...”
SECONDO ANNO RINFORZAMENTO LINGUISTICO	Si esprime una valutazione per tutte le discipline precisando che è stato compiuto un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione linguistica e disciplinare.	“L'alunno ha seguito un percorso individualizzato di seconda alfabetizzazione linguistica / di rinforzo / approfondimento linguistico ed il livello di acquisizione raggiunto è...”

9. PROVE.

E' opportuno temperare le prove orali e scritte con il possesso delle competenze essenziali.

Le prove scritte e orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- . prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- . facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- . consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- . concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.
- . nel corso delle prove prevedere, se inserito nel PTOF d'Istituto, la presenza di un mediatore linguistico.